Comune di
Pollegio

MUNICIPIO

Piazza Croce Bianca 36 | CH-6742 Pollegio
T +41 91 862 17 73
cancelleria@pollegio.ch
www.pollegio.ch

Pollegio, 26 febbraio 2025

REGOLAMENTO CIMITERO DEL 21 APRILE 1993 (STATO AL 16.12.2024)

Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 Basi Legali [1] 2
Art. 2 Autorità competente 2
CAPITOLO II – INUMAZIONI 2
Art. 3 Diritto all'inumazione 2
Art. 4 Autorizzazione 2
Art. 5 Concessioni 2
Art. 6 Rinnovo [1] 2
Art. 7 Norme per l'inumazione 2
Art. 8 Piano cimitero 3
CAPITOLO III – TASSE 3
Art. 9 Tasse concessioni [1] 3
Art. 10 Tasse rinnovo [1] 3
Art. 11 Tasse camera mortuaria 3
Art. 12 Competenze comune 3
CAPITOLO IV – NORME EDILIZIE 3
Art. 13 Autorizzazione 3
Art. 14 Dimensione tombe 3
Art. 15 Lapidi e monumenti 4
Art. 16 Loculi 4
Art. 17 Decoro [1] 4
Art. 18 Manutenzione 4
CAPITOLO V – ESUMAZIONI 4
Art. 19 Esumazioni [1] 4
Art. 19 bis Spurgo [1] 4
CAPITOLO VI – TRASPORTO SALME 4
Art. 20 Trasporto salme 4
CAPITOLO VII – CREMAZIONE 5
Art. 21 Spese di cremazione 5
CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 5
Art. 22 Contravvenzioni 5
Art. 23 Diritto transitorio 5
Art. 24 Entrata in vigore 5

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi Legali [1]

Il presente regolamento è retto dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e il Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) del 1° aprile 2015

Art. 2 Autorità competente

Il cimitero è gestito ed amministrato dal Municipio

CAPITOLO II – INUMAZIONI

Art. 3 Diritto all'inumazione

Nel cimitero possono essere accolte le salme e le ceneri:

a) delle persone decedute nel territorio comunale qualunque fosse in vita il loro domicilio
b) delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso il loro ultimo domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti

Il Municipio può eccezionalmente concedere l'inumazione di salme e ceneri di defunti decessi fuori del comune, non domiciliati, non attinenti e non dimoranti.

Art. 4 Autorizzazione

Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata nei cimiteri senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 5 Concessioni

Le concessioni di aree del cimitero non costituiscono alienazione di proprietà ma semplice concessione per occupazione.

Le concessioni si suddividono:

a) Tombe per sepoltura di famiglia a due fosse.
   Scadenza concessione: trascorsi 50 anni dall'ultimo decesso.
b) Tombe singole per adulti;
   Tombe singole per bambini;
   Loculi per urne cinerarie.
   Scadenza concessione: trascorsi 20 anni dal decesso.

Art. 6 Rinnovo [1]

Tutte le concessioni di cui al precedente articolo possono essere rinnovate di 10 o 20 anni.

Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto il Municipio è libero di disporre.

Le ossa o le ceneri verranno allora inumate a profondità maggiore.

Le cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. che non venissero rivendicati e asportati entro un congruo termine diventano di proprietà del comune che ne potrà liberamente disporre.

Art. 7 Norme per l'inumazione

Le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.
Le urne cinerarie possono essere inumate nelle tombe e/o posate sopra le stesse.
Le ceneri destinate ad essere inumate in terra, devono essere racchiuse in urne sigillate, racchiuse a loro volta in un apposito contenitore.
Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo, ermeticamente sigillate, e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere

asportate.
Nei loculi possono essere inserite le ceneri di due defunti al massimo per loculo.
Le ceneri destinate a essere inserite in loculi devono essere racchiuse in apposite urne cinerarie in metallo o terracotta sigillate ermeticamente.

Art. 7 bis Ossario comune

[1]Nell'ossario comunale sono collocati a tempo indeterminato i resti provenienti da esumazioni previa che gli eredi non diano indicazioni differenti.
[2]Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dal colombario giunti a scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi chiedono appositamente la deposizione.
[3]I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Municipio. Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

Art. 8 Piano cimitero

Presso la cancelleria comunale viene conservato il piano particellare del cimitero
La designazione dei posti sepoltura e dei loculi è stabilita dal Municipio.

CAPITOLO III – TASSE

Art. 9 Tasse concessioni [1]

Le tasse di concessione si suddividono in:
a) Salme di domiciliati e attinenti
Tomba di famiglia CHF 500.00
Altre concessioni CHF 200.00
b) Altre salme
Tombe di famiglia CHF 1'000.00
Altre concessioni CHF 500.00

Art. 10 Tasse rinnovo [1]

La tassa di rinnovo decennale è fissata in CHF 100.00 per dieci anni e 200.00 per 20 anni

Art. 11 Tasse camera mortuaria

La tassa per l'occupazione della camera mortuaria è fissata in CHF 50.00 ogni 24 ore e frazione superiore

Art. 12 Competenze comune

Il comune si assume il compito della sepoltura in tombe singole mentre le sepolture in tombe di famiglia sono interamente a carico dei privati

CAPITOLO IV – NORME EDILIZIE

Art. 13 Autorizzazione

La posa di cordonate, monumenti, ricordi funebri, ecc. stabilmente incorporati al terreno è soggetta alla preventiva autorizzazione del Municipio.

Art. 14 Dimensione tombe

Le dimensioni delle tombe sono stabilite dal Municipio.

Art. 15 Lapidi e monumenti

Le lapidi e i monumenti dovranno rispettare le seguenti misure:
a) Tombe di famiglia:
- lunghezza: m 2.35
- larghezza: m 1.20
- altezza massima: m 1.20 dal bordo del viale

b) Tombe singole:
- lunghezza: m 1.80
- larghezza: m 0.80
- altezza massima: m 0.90 dal bordo del viale

c) Tombe singole per bambini:
- lunghezza: m 1.00
- larghezza: m 0.50
- altezza massima: m 0.50

Art. 16 Loculi

Le lastre di chiusura dei loculi possono portare solo le generalità dei defunti, le date di nascita e di morte, le fotografie di dimensioni uniformi, un portafiori e un'eventuale piccola croce o fiamma in alto.

Art. 17 Decoro [1]

Le piantagioni non potranno superare l'altezza di m 0.50 misurati dal viale, né invadere i viali o le fosse attigue. Attorno alle lapidi non è possibile posare materiale di alcun tipo. Il Comune si occupa della posa del materiale di contorno che sarà omogeneo in tutto il Cimitero.

Art. 18 Manutenzione

I prossimi parenti hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei monumenti, cordonate, piantagioni, ecc. e al decoro delle tombe.
In caso di inadempienza il Municipio fisserà un termine perentorio per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati

CAPITOLO V – ESUMAZIONI

Art. 19 Esumazioni [1]

Salvo il caso di inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dall'autorità competente, su richiesta dei prossimi parenti, prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato, di un municipale e ad opera di un'impresa di pompe funebri.

Art. 19 bis Spurgo [1]

Il Municipio, esaudite le condizioni di scadenza sancite dal presente regolamento, procederà all'avviso di spurgo tramite:
a) avviso in forma scritta agli eredi quando gli stessi sono rintracciabili;
b) avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
c) avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale.

CAPITOLO VI – TRASPORTO SALME

Art. 20 Trasporto salme

Il comune si assume le spese derivanti dal trasporto con carro funebre su territorio svizzero delle salme di cittadini domiciliati nel comune.
Le tariffe dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia.

La prestazione verrà accordata agli eredi che ne faranno richiesta scritta al Municipio ritenuto che:
- il reddito imponibile della persona defunta non superi i CHF 20'000.00
- la sostanza imponibile non raggiunga i CHF 25'000.00.

Il limite massimo della partecipazione è fissato a CHF 1'000.00.

CAPITOLO VII – CREMAZIONE

Art. 21 Spese di cremazione

Il Comune si assume le spese di cremazione nel Canton Ticino di tutte le salme di domiciliati che vengono inumate nel cimitero comunale.

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento e alle norme cantonali la cui applicazione è delegata al Comune sono punite dal Municipio con multa fino a CHF 10'000.00 riservata l'azione civile e penale.

Art. 23 Diritto transitorio

Tutte le concessioni in corso al momento dall'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni per quanto concerne la durata.
Le normative edilizia e tariffaria saranno per contro applicabili alle inumazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o al momento di eventuali modifiche.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga il precedente del 1. aprile 1951 e successive modifiche ed entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale in data 21 aprile 1993.

[1] Modificati dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2024 e approvati dalla Sezione degli enti locali il 24 febbraio 2025.